



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27-06-2020

Reg. generale n. 401 del 27-06-2020

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità:

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale il Governo ha prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l'efficacia degli atti amministrativi in scadenza;

CONSIDERATO che nel predetto periodo del punto precedente era ancora allo studio la valutazione dei documenti di gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza (Unione Montana Potenza Esino Musone) quale ufficio convenzionato con il Comune per effettuare la gara di appalto sopra soglia di cui all'articolo 35, D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in data 16/03/2015 questo Comune ha sottoscritto, con l'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino (ora Unione Montana Potenza Esino Musone), la convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010,

n. 136, dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la scadenza prossima del contratto di custodia e gestione del cimitero comunale prevista per il 30/06/2020;

DATO ATTO che, nelle more dell'avvio della nuova gara di appalto, il servizio di che trattasi, per sua natura, non può essere interrotto;

RILEVATO, pertanto, che sussiste la necessità di mantenere il precitato servizio di che trattasi in essere sino ad aggiudicazione della nuova gara da aversi in tempi brevi;

RITENUTO opportuno affidare l'appalto di cui sopra per massimo n. 6 mesi a partire dal 01/07/2020 per garantire la continuità del servizio;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile,

gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio in parola attraverso affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella Società "Service One s.r.l." l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, la quale propone il servizio di custodia e gestione del cimitero comunale ad un prezzo complessivo di € 19.817,87 più IVA, per un totale di € 24.177,80;

PRESO ATTO del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto dal legale rappresentante della società "Service One s.r.l." attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ricevuto in data 24/06/2020 con prot. n. 9.733;

CONSIDERATO, pertanto, necessario, nelle more di aggiudicazione della nuova gara relativa ai servizi di che trattasi, attualmente in corso, non interrompere il servizio *de quo* dato il suo carattere di servizio pubblico locale non suscettibile di interruzione alcuna, per obiettivi elementi quali:

a) necessità di garantire il regolare funzionamento dei servizi cimiteriali di che trattasi sussistendo la necessità di non interromperli in quanto legati ad eventi naturali non programmabili e non procrastinabili;

b) necessità di espletare le molteplici attività del servizio di che trattasi, ossia: servizio di ricevimento salme, attività di inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, pulizia viali, ecc. in tempi talvolta non programmabili in quanto correlati ad eventi naturali ed accidentali nonché alle funzioni istituzionali dell'Ente in materia;

RITENUTO opportuno, pertanto, mantenere il prosieguo, sia pure per tempo limitato, del servizio *de quo* in favore della stessa ditta esecutrice dell'attuale servizio per motivi strettamente correlati al breve tempo di affidamento, alla organizzazione lavorativa già esistente in ambito cimiteriale e, quindi, alla consuetudine già acquisita nelle operazioni ed attività a farsi, alla necessità di non creare disagi alla collettività in occasione di eventi naturali non programmabili e non prevedibili per tempo;

VISTO che la Società, che ha presentato offerta economica sul MEPA, si è dichiarata disposta al prosieguo per tempo limitato del servizio in oggetto a condizioni economiche migliorative rispetto all'attuale servizio;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal seguente documento unico di regolarità contributiva: prot. INAIL_22021310 richiesto in data 01/06/2020 con validità fino al 29/09/2020;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: ZD82D69DEC);

- si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

DATO ATTO, inoltre, che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (*pervenute le risposte del tribunale e dell'Agenzia delle Entrate*);

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 ANAC di cui sopra, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto si intenderà risolto e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis legge 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE l'espletamento dei servizi cimiteriali in favore della Società "Service One s.r.l." con sede legale in Contrada Ferretti n. 27 – Castorano (AP) – Codice Fiscale / Partita IVA 02259840441 - per massimo n. 6 mesi, verso il corrispettivo

complessivo di € 19.817,87=, oltre IVA come per legge (pari a € 24.177,80) a decorrere dal 01/07/2020 e sino al 31/12/2020; sono fatti salvi gli effetti giuridici già maturati sul presente affidamento;

3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di cui al punto precedente al capitolo 160612 “*Spese generali di funzionamento e manutenzione del cimitero comunale*”;
4. di DARE ATTO che il servizio si intende affidato per massimo n. 6 mesi (con decorrenza 01/07/2020);
5. di DARE ATTO che per l’affidamento di cui è cenno innanzi risulta acquisita in atti del Comune idonea dichiarazione da parte della suddetta società in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari della presente commessa pubblica ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
6. di DARE ATTO che sulla presente commessa il codice CIG risulta essere: ZD82D69DEC;
7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 27-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28-07-2020

Treia, 13-07-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 13-07-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
